



Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza straordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

L'anno **duemilauno**, addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **20.30** nella Sala delle adunanze consiliari previa l'osservanza delle formalità prescritte vennero oggi convocati i Consiglieri comunali. Sono presenti i Consiglieri:

N°	Cognome Nome	Pres.	N°	Cognome Nome	Pres.
1	LONARDI Mario	Si	12	ROSSIN Monica	Si
2	BONETTI Mosè Dino	Si	13	MAROGNA Cesare	Si
3	PELLEGRINO Giancarlo	Si	14	ZUSI Egidio	No
4	VERONESI Franco	Si	15	BIONDANI Giuseppe	Si
5	FRIGO Gerardo	Si	16	NORDERA Angelino	Si
6	ZUMERLE Maurizio	No	17	OTTOLINI Roberto	Si
7	GRISI Luciano	Si	18	MARANI Pietro	Si
8	ALDEGHERI Valeriano	Si	19	GALVANI Giovanni	Si
9	SPIAZZI Sergio	Si	20	LUCCHESI Paolo	Si
10	CALOI Attilio	Si	21	DE SANTI Franco Giacomo	Si
11	TOFFALINI Umberto	Si			

totale presenti n.	19
totale assenti n.	2

Presiede il Sig. Mario LONARDI nella sua qualità di Sindaco

Assiste alla seduta il Sig. Dr. Laretta Zanini Segretario del Comune.

E' presente in qualità di Assessore esterno l'Arch. Antonio Ferrarese

Raccomandata



REGIONE VENETO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
VENEZIA

27 GIU 2001

PROT.CO.RE.CO N. 2891/AP

E.L. 88

PROTOCOLLO GENERALE
N° 12838

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 18.06.2001

VISTA la deliberazione n. 21/CC in data 26.04.2001 del COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO -VR pervenuta il 04.05.2001

avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE".

VISTA la deliberazione n. 21/CC del 26.04.2001;

VISTA la propria ordinanza n. 2891/C del 10.05.2001;

VISTA la risposta fornita dall'Ente con nota Prot. n. 16384 del 12.06.2001 e ritenuta la stessa formalmente insufficiente a superare i rilievi formulati in prima istanza in relazione all'art. 4 comma 8, per le motivazioni addotte nella citata ordinanza;

VISTI gli artt. 126, 127, 133 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 18;

ANNULLA PARZIALMENTE


L'art. 4 comma 8 del Regolamento in oggetto.

L'esecuzione della presente ordinanza è demandata al legale Rappresentante dell'Ente con obbligo da parte del Sindaco di farne annotazione, a margine dell'atto nel registro delle deliberazioni.

IL SEGRETARIO
F.to Boaretto

IL PRESIDENTE
F.to Gradari

Li, 27 GIU 2001



p.c.c. all'originale: IL SEGRETARIO

AL SINDACO DEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR
e p.c.
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE VENETA - VENEZIA
AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERONA
ALL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAN MARTINO
BUON ALBERGO - VR

nb

REGIONE DEL VENETO

Comitato Regionale di Controllo

via Poerio, n.34 - Mestre fax (041) 2795730 - 2795735

PROT. FAX

N° 536

DEL 18 GIU 2001

Data 18/06/01

COMUNE DI S. MARTINO B.A.
(Provincia di VERONA)

19 GIU 2001

PROTOCOLLO

N° 17160

Al Sig. Sindaco del Comune di

SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

A norma dell'articolo 134, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, comunico alla S.V. che il Co.Re.Co. ha annullato parzialmente la deliberazione :

DCC N. 21 / 2001 prot. 2891 / 2001

Segue ordinanza.

IL DIRIGENTE

BOARETTO DOTT. GIANCARLO



COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (Verona)

orig. copia	orig. copia	orig. copia
<input type="checkbox"/> AMAGRAFE E LEVA	<input type="checkbox"/> ECONOMATO	<input type="checkbox"/> Polizia Municipale
<input checked="" type="checkbox"/> Assessore <i>Assisi</i>	<input type="checkbox"/> EDILIZIONE	<input type="checkbox"/> PROTOCOLLO
<input type="checkbox"/> Assessore	<input type="checkbox"/> ELETTORALE	<input type="checkbox"/> SERVIZIO AFFARI
<input type="checkbox"/> Assessore	<input type="checkbox"/> G. P. C.	<input type="checkbox"/> SERVIZIO AFFARI PUBBLICI
<input checked="" type="checkbox"/> ASSISTENZA	<input type="checkbox"/> Inform. e Statistica	<input type="checkbox"/> SERVIZIO AFFARI
<input type="checkbox"/> Biblioteca - Cultura	<input type="checkbox"/> Istruzione - Cultura	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Generale
<input type="checkbox"/> CAPO OPERAI	<input type="checkbox"/> LEGALE	<input type="checkbox"/> Ufficio Cittadino
<input type="checkbox"/> CAPI SETTORE	<input type="checkbox"/> LL. PP.	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Capo Settore	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> Ufficio
<input type="checkbox"/> Capo Settore	<input type="checkbox"/> M.F.S.S.	<input type="checkbox"/> Ufficio CIVILE
<input type="checkbox"/> COMMERCIO	<input type="checkbox"/> PATRIMONIO	<input type="checkbox"/> TRIBUTI
<input type="checkbox"/> CONTRATTI	<input type="checkbox"/> P.F.S. S.P.	<input type="checkbox"/> URBANISTICA
<input type="checkbox"/> ECOLOGIA	<input type="checkbox"/> Polizia Municipale	<input type="checkbox"/> Altro

IL SEGRETARIO GENERALE



Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

Piazza del Popolo, 36 - CAP 37036
P.Iva 00333790236

Tel 045 8874111 – Fax 045 8874222
E-mail: comune@csmba.inet.it
Indirizzo Internet: www.rcvr.org/smartino

Raccomandata A.R.

Classificazione: 1.07.03

Prot. n° 16384 del 12/06/2001
Vs. rif. Prot. n.

Spett.
CO.RE.CO. DI VENEZIA
Via Poerio, 34/1
30172 MESTRE VE

Oggetto: Controdeduzioni all'ordinanza di sospensione del CO.RE.CO. di Venezia n. 2891/C del 10.05.2001 inerente la deliberazione consiliare n. 21 del 26.04.2001 avente per oggetto: "Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei mini alloggi di proprietà comunale a favore di persone anziane".

Vista l'ordinanza di sospensione e di chiarimenti n. 2891/C del 10.05.2001 del Comitato Regionale di Controllo concernente la deliberazione consiliare n. 21 in data 26.04.2001 del Comune di San Martino Buon Albergo avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE", si precisa quanto segue:

- Gli alloggi di proprietà comunale, oggetto della deliberazione di cui sopra, sono stati esclusi dalla disciplina della L.R. V. n. 10 del 02.04.1996 con Deliberazione del Consiglio Comunale di San Martino Buon Albergo n.2 del 31.01.1997, come già evidenziato nella nostra nota prot. n. 12742 del 09.05.2001, pertanto, la prima osservazione riguardante gli artt. 2 – 3 del regolamento riteniamo possa essere superata dal fatto che trattasi di alloggi esplicitamente esclusi dall'applicazione della legge stessa. Ad integrazione della nostra precedente, sottolineiamo il fatto che, accanto ai requisiti reddituali indicati dalla L.R. 02.04.1996 n. 10, l'Amministrazione Comunale di San Martino Buon Albergo ha ritenuto di porre ulteriori requisiti, di tipo sociale ed anagrafico in quanto rispondenti alle finalità della specifica politica abitativa per la terza età oggetto del provvedimento di cui sopra.

- Rispetto all'osservazione riguardante l'art. 4 comma 8, si precisa che sarà dovere della scrivente amministrazione di richiedere, ai sensi dell'art.4 lettera b) L. 241/90, correzioni o integrazioni documentali in caso di istanze erronee o incomplete, onde evitare, laddove sarà possibile, al cittadino che avrà fatto domanda l'esclusione dalla graduatoria.

- Rispetto all'osservazione riguardante l'art. 12 (applicazione del canone di assegnazione), si precisa che i canoni vengono stabiliti in base all'art. 18 della Legge Regionale n. 10/1996, ovvero in base ad apposita determinazione dell'Amministrazione Comunale, previa definizione,

Comune di San Martino Buon Albergo

Provincia di Verona

con apposito Regolamento, di criteri certi ed oggettivi da parte del Consiglio Comunale e relativo controllo da parte del CO.RE.CO. di detto provvedimento.

Certi di aver fornito i chiarimenti e gli elementi integrativi richiesti, si chiede il riesame favorevole della deliberazione consiliare n. 21 del 26/04/2001.

Distinti saluti.



Allegati:
LZ/ab

Il Sindaco
Mario Lonardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Lonardi", written over a horizontal line.

Raccomandata

COMUNE DI S. MARTINO P.A.
(Provincia di VERONA)

22 MAG 2001

PROT. N° 14182



REGIONE VENETO
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
VENEZIA

PROT.CO.RE.CO. n. 2891/C

IL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
nella seduta del 10.05.2001

VISTA la deliberazione n. 21/CC in data 26.04.2001 del COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO - VR pervenuta il 04.05.2001

avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE".

RITENUTO necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio in ordine a quanto segue:
art. 2 e 3: compatibilità con i requisiti soggettivi e oggettivi nonché con i punteggi fissati tassativamente dagli articoli 2 e 7 della citata L.R. 10/96, per l'accesso agli alloggi non esplicitamente esclusi dall'applicazione della legge stessa (come ad esempio, per quelli siti in via XX Settembre, nel numero di sette sui tre già esplicitamente esclusi);
art. 4 comma 8: compatibilità con l'art. 4 lett. b) L. 241/90 ai sensi del quale fra i poteri/doveri del responsabile del procedimento vi è anche quello di richiedere correzioni o integrazioni documentali in caso di istanze erranee o incomplete;
art. 12: la fissazione del canone degli alloggi pubblici deve essere comunque predeterminata in base a criteri certi e oggettivi, uguali per tutti, e non a discrezione dell'Amministrazione. E d'altro canto anche la vigente normativa nazionale di settore favorisce la stipula di contratti di locazione definiti in base ad accordi territoriali, nei casi di alloggi non destinati ad edilizia residenziale pubblica (art. 2 L. 431/98 in combinato con l'art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 della stessa legge).

VISTI gli artt. 126, 127, 133 e 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

VISTA la Legge Regionale 12 aprile 1999, n. 18;

ORDINA

Come da verbale in atti, la sospensione del termine ed invita l'Amministrazione a fornire i chiarimenti e gli elementi integrativi di cui in premessa, ove necessario, con atto deliberativo.

IL SEGRETARIO
F.to Boaretto

IL PRESIDENTE
F.to Gradari

Li, 7 MAG 2001



p.c.c. all'originale: IL SEGRETARIO

nb

PROT. FAX
N° 368
DEL 10 MAG. 2001

REGIONE DEL VENETO

Comitato Regionale di Controllo

via Poelfo, n.34 -Mestre fax (041) 2795730 - 2795735

Data 10/05/01

COMUNE DI S. MARTINO B.A.
(Provincia di VERONA)
11 MAG 2001
PROTOCOLLO GENERALE
N° 13059

Al Sig. Sindaco del Comune di

SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)

A norma dell'articolo 133, punto 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, comunico alla S.V. che il Co.Re.Co. ha chiesto chiarimenti su deliberazione :

DCC N. 21 / 2001 prot. 2891 / 2001

Segue ordinanza.

IL DIRIGENTE REGIONALE
BOARETTO DOTT. GIANCARLO



COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)

orig. copia	orig. copia	orig. copia
<input type="checkbox"/> ANAGRAFE E LEVA	<input type="checkbox"/> ECONOMATO	<input type="checkbox"/> Polizia Municipale
<input type="checkbox"/> Assessore	<input type="checkbox"/> ECONOMATO PRIVATO	<input type="checkbox"/> PROTOCOLLO
<input type="checkbox"/> Assessore	<input type="checkbox"/> ELETTORALE	<input type="checkbox"/> RAGIONERIA
<input type="checkbox"/> Assessore	<input type="checkbox"/> ENTRA PREVIDENZA	<input type="checkbox"/> Relazione al pubblico
<input type="checkbox"/> ASSISTENZA	<input type="checkbox"/> Informatica - Statistica	<input type="checkbox"/> SERVIZIO
<input type="checkbox"/> Biblioteca - Cultura	<input type="checkbox"/> Int. - Rel. - Cultura	<input checked="" type="checkbox"/> Segreteria Generale
<input type="checkbox"/> CAPO OPERAI	<input type="checkbox"/> LEGALE	<input type="checkbox"/> Servizi al Cittadino
<input type="checkbox"/> CAPI SETTORE	<input type="checkbox"/> LL.PP.	<input type="checkbox"/> SERVIZIO
<input type="checkbox"/> Capo Settore	<input type="checkbox"/> MANUTENZIONE	<input type="checkbox"/> SERVIZI
<input type="checkbox"/> Capo Settore	<input type="checkbox"/> PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/> STATO CIVILE
<input type="checkbox"/> COMMERCIO	<input type="checkbox"/> PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/> TRIBUTI
<input type="checkbox"/> CONTRATTI	<input type="checkbox"/> PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/> URBANISTICA
<input type="checkbox"/> ECOLOGIA	<input type="checkbox"/> PIANIFICAZIONE	<input type="checkbox"/> Altro

IL SEGRETARIO GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE A FAVORE DI PERSONE ANZIANE

Udita la lettura da parte del Sindaco della proposta di deliberazione;

Sentiti gli interventi dei Consiglieri:

GALVANI: "Io premetto che voterò a favore di questa delibera perchè il Consigliere Marani l'ha esaminata ed è stata una delibera approvata all'unanimità e va secondo giustizia, però mi è venuto un dubbio questa mattina si è parlato, non voglio fare il nome, penso che si possa proseguire lo stesso il Consiglio Comunale se non faccio il nome qui c'è stato quel caso di quello che ha incendiato la casa che ora occupa un appartamento comunale io mi sono trovato in Commissione Elettorale e ho scoperto che stavo firmando, non la cittadinanza, Segretario mi corregga se sbaglio perchè sono cose tecniche queste qui, ma comunque dovevo firmare per inserirlo nelle liste elettorali e sinceramente dopo quello che è successo mi sono rifiutato di farlo, allora io dico una cosa se questo diventa cittadino italiano ha il diritto di andare a occupare un appartamento di quelli lì?";

VERONESI: "No. Il Regolamento parla di sessantacinque anni, cioè ha diritto chi ha compiuto sessantacinque anni, al di sotto di tale età non si può partecipare al bando di concorso. Nel caso indicato dal Consigliere Galvani non ci sono nel nucleo anziani di tale età.";

DE SANTI: "Volevo fare un'altra considerazione io, vedo che nella domanda, nella presentazione dei requisiti per l'assegnazione c'è scritto: essere residenti nel Comune di San Martino Buon Albergo alla data di emissione del bando. A mio avviso è un pò troppo limitativo, restrittivo, per i cittadini di San Martino Buon Albergo, perchè questo potrebbe supporre che uno fa la residenza a San Martino in occasione di queste assegnazioni e magari per carità può averne diritto, però io darei un minimo di precedenza sicuramente ai cittadini di San Martino ...";

VERONESI: "Per avere il massimo del punteggio occorre essere residenti da cinque anni.";

DE SANTI: "Essere residente nel comune di San Martino Buon Albergo alla data di emissione del bando poi se noi andiamo a vedere le condizioni oggettive dice che c'è un punteggio in riferimento agli anni, allora io dico è opportuno avere la residenza anagrafica nel comune di San Martino Buon Albergo da almeno cinque anni in forma continuativa tre punti e se uno ce l'ha di meno? Qua non specifica";

OTTOLINI: "E' così però quello che è cinque anni che è qui, gli danno il massimo del punteggio ...";

DE SANTI: "No, gli danno tre punti";

OTTOLINI: "Sì, ma la legge però ti impone che non puoi escludere l'altro, perchè te lo impone la legge stessa";

DE SANTI: "Io non voglio escludere nessuno, però voglio che i cittadini di San Martino siano più tutelati infatti io chiedo che i cittadini di San Martino abbiano il massimo del punteggio che è cinque punti non tre";

OTTOLINI: "Difatti leggendo tutto il regolamento il cittadino che è da più tempo residente a San Martino scavalca quell'altro perchè per legge non puoi escluderlo, può partecipare ma non vincerà mai";

DE SANTI: "Io non lo escludo, io dico solo che sarebbe opportuno che i cittadini di San Martino avessero il punteggio massimo";

OTTOLINI: "Difatti abbiamo fatto di tutto perchè i cittadini residenti siano più tutelati";

VERONESI: "I cittadini di San Martino sono più tutelati";

SINDACO: "Scusate definite i cittadini di San Martino, perchè non capisco";

DE SANTI: "I residenti storici di San Martino Buon Albergo";

SINDACO: "Lei sta parlando di residenti storici, non di cittadini, perchè sono cittadini di San Martino Buon Albergo anche quelli che ci abitano da sei mesi, la cittadinanza è un diritto di tutti";

DE SANTI: "Non c'è dubbio su questo, siccome io ragiono così, se mi permette, siccome ritengo che gli anziani storici del comune di San Martino siano tanti è opportuno che se c'è un'opportunità per primo ne usufruiscano i cittadini storici anziani di San Martino Buon Albergo a mio avviso";

SINDACO: "Sì, ma questo è stato garantito attraverso l'attribuzione di un punteggio che premia quella che Lei definisce la storicità, la residenza quindi questo è stato un elemento che è servito a dare la precedenza a quelli che abitano da più di cinque anni, per il resto non è possibile escludere quelli che abitano da meno tempo. I tre punti guardi che sono già una bell'aiuto, poi ci sono altri motivi se Lei legge il regolamento ci sono altri motivi oltre all'anzianità che concorrono alla precedenza, e quindi è la somma poi di tutte queste priorità che dà in qualche modo risultato della graduatoria, quindi non si deve leggere solo l'anzianità ci sono poi una serie di elementi";

LUCCHESI: "Forse era il caso di inserire degli scaglioni, cinque anni, magari mettere da più di dieci anni, dare un punteggio ancora maggiore, forse era questo il senso dell'intervento cioè si sa che non si possono escludere i cittadini anche se è da un mese che ci abitano, però dare un punteggio maggiore a chi è magari venti trenta anni che ci abita, che ci ha pagato le tasse, che ci ha vissuto che ha fatto parte della vita di San Martino forse è il caso di tenerlo in considerazione non è un presupposto che discrimina nessuno";

SINDACO: "Andava a finire che questo requisito superava i requisiti per esempio di reddito, requisiti di povertà adesso lì bisogna dare dei pesi se una persona è in precarie situazioni abitative oppure ha un reddito molto basso, è giusto che incida la storicità della residenza ma è giusto che incida anche la precaria situazione economica";

GALVANI: "Queste comunque sono perplessità che hanno un fondamento e hanno un fondamento nella storia del passato, molto probabilmente nei paesi vicini al nostro e anche in città si sono costruiti al pari di noi alloggi, e mini appartamenti per anziani, però se si guarda al passato e chi c'è stato per tanti anni qui in Consiglio Comunale e si è occupato del sociale e Bonetti Mosè è uno di quelli, può confermare che quando a San Martino c'era il ricovero che funzionava e funziona anche adesso, ma in altri paesi la Casa di Riposo non funzionava come qui a San Martino c'era la gente che ci portava qui l'anziano per fargli prendere la residenza per poi portarlo alla casa di riposo ed era in questo senso che si andava, oggi le condizioni sociali sono di molto cambiate, però venti anni fa succedeva questo, ma succedeva anche quindici anni fa, qualche volta succede anche al giorno d'oggi, perchè c'è una fame tale di ricoveri che praticamente non ci sono i posti disponibili dappertutto, forse era questa la perplessità sollevata dal Consigliere De Santi nel dire che i residenti da più anni a San Martino dovessero avere un riguardo maggiore per i residenti".
Cesario mi pare che il regolamento non sia malfatto



però non so se fuori di San Martino hanno lo stesso riguardo per quelli che da San Martino vanno a trasferirsi in un altro paese come lo abbiamo noi per gli altri che vengono nel nostro comune, era questo il discorso se ho ben interpretato di De Santi, in passato succedeva in parte succede anche oggi non si vorrebbe che succedesse con i mini alloggi";

DE SANTI: "Un'altra cosa che volevo chiedere proprio a titolo informativo, il reddito, la determinazione del reddito abbiamo diverse fasce vedo, ma è un regolamento comunale, regionale la ridefinizione delle fasce o è stata fatta dal Comune di San Martino Buon Albergo, il fatto che i lavoratori autonomi abbiano il sessanta per cento di detrazione per quanto riguarda ... reddito convenzionale del nucleo familiare se è reddito da lavoro dipendente sessanta per cento del totale se è altro reddito cento per cento, questa è una legge regionale o un'elaborazione dell'Amministrazione";

Escono i consiglieri Biondani e Lucchese

VERONESI: "E' una legge regionale, questa",

DE SANTI: "Riportata pari pari?";

VERONESI: "Pari, pari, sì, sì, la numero 10 del '96";

DE SANTI: "Poi un'altra cosa Commissione Comunale per l'assegnazione, vedo che la Commissione è composta da varie persone, però io ritengo che vista l'importanza di questo tipo di servizio che si vuol dare a mio avviso sarebbe stato opportuno che ci fosse all'interno di questa Commissione sia un Consigliere di maggioranza e sia un Consigliere di minoranza, questo perchè, chiaramente per la trasparenza di tutto e nei rapporti anche con il Consiglio Comunale";

VERONESI: "Ma ci sono";

DE SANTI: "No, non c'è un Consigliere, c'è un tecnico espresso dalla maggioranza, un tecnico espresso dalla minoranza";

VERONESI: "Ma può essere anche un Consigliere Comunale, comunque";

DE SANTI: "Non è specificato";

VERONESI: "Se è un tecnico può essere anche un Consigliere Comunale, comunque in base ai requisiti che ogni famiglia presenta non ci sarebbe neanche bisogno della Commissione, perchè c'è un punteggio che determina la graduatoria quindi è solo per scrupolo che abbiamo messo la Commissione però non servirebbe visti i requisiti che vengono richiesti alle famiglie che danno un punteggio e poi alla fine non è che si possa scappare più tanto";

DE SANTI: "Porti pazienza, mi viene in mente uno alla volta, quell'appartamento che c'è in via Radisi che è stato occupato da quella famiglia che ha avuto il problema che il signor Sindaco gli ha assegnato, qualcuno ha pagato l'affitto, solo una domanda per quell'utilizzo al Comune o è stato dato solo per servizio di necessità, perchè chiaramente il proprietario non so chi sia dell'appartamento che ha avuto problemi a mio avviso o lui o l'inquilino a mio avviso dovevano pagare l'affitto o è stato dato gratis";

SINDACO: "L'appartamento è stato assegnato per motivi di urgenza, i motivi di urgenza sono determinati dalla presenza nel nucleo familiare di minori.";

DE SANTI: "Quello in via Radisi è ancora occupato ma a che titolo è occupato in questo momento, cioè è tornato in uso l'appartamento precedente o è ancora?";

SINDACO: "Per l'appartamento fatiscente è stato presentato un progetto di ristrutturazione quindi lì ci sono i tempi tecnici degli interventi finché non viene ristrutturato e non viene messo a norma da un punto di vista igienico sanitario e impiantistico non è a norma";

DE SANTI: "Però io presumo che questi signori che io non conosco pagassero l'affitto dove erano";

SINDACO: "Non c'è dubbio";

DE SANTI: "E non lo pagano al Comune?";

SINDACO: "Assolutamente no, perché non vogliamo preconstituire un elemento di contratto diciamo ...";

DE SANTI: "Mi trova enormemente in disaccordo signor Sindaco, perché se uno ha le capacità di pagare l'affitto dove abitava prima, io ritengo che l'Amministrazione non debba farsi carico di fare beneficenza è giusto fare l'intervento ma è anche giusto che se uno può pagare debba pagare a mio avviso";

SINDACO: "Ma l'interesse dell'Amministrazione è di liberare l'appartamento nel più breve tempo possibile proprio per un discorso di assegnazione di emergenza, quindi il pagamento dell'affitto non volevamo diventasse un elemento di diritto o comunque costituisse un contratto di fatto con l'inquilino che non è locato presso l'appartamento ma è solo ricoverato presso l'appartamento temporaneamente per motivi di urgenza ripeto legati alla presenza di minori nella famiglia, quindi non abbiamo voluto e non vogliamo accendere un ...";

DE SANTI: "Lei non so se è vero, ha mandato o meno delle raccomandate specificando a questo tipo il sollecito di lasciare libero l'appartamento o no?";

SINDACO: "Certamente";

DE SANTI: "Perché non l'hanno lasciato libero, torniamo sul discorso di prima, io dico che quegli appartamenti li vanno dati agli anziani di San Martino, uno quando è in condizioni di essere autonomo secondo me ha diritto, l'Amministrazione ha diritto di rientrare in possesso delle sue cose e darle ai cittadini di San Martino che ne hanno bisogno, questo secondo me è un far finta, l'Amministrazione si deve impegnare a liberare quell'appartamento e trovare una casa in affitto allo stesso prezzo che pagava questo oppure quell'inquilino li paga l'affitto al Comune di San Martino";

SINDACO: "Se Lei ci aiuta, Consigliere, noi siamo ben contenti di farlo nei tempi più brevi possibili";

DE SANTI: "Magari, io potrei aiutarla se fossi a fare il Sindaco o l'Assessore, e sicuramente mi creda l'avrei trovato, non si preoccupi";

SINDACO: "Anche se non è Assessore lo può fare lo stesso, Consigliere";

GALVANI: "Signor Sindaco, non può dare la colpa agli altri delle sue mancanze, si deve assumere le proprie responsabilità";

SINDACO: "Non sono io che devo trovare l'appartamento alle famiglie";

GALVANI: "Ce l'ha messo lei però nell'appartamento comunale ...";

SINDACO: "Mi sembra grottesco questo modo di fare del sarcasmo su famiglie in difficoltà, su bambini minori che hanno difficoltà che sono stati sgomberati da casa perchè è crollato il tetto, quindi evitiamo di fare politica ...";

GALVANI: "Signor Sindaco si ricordi che ci sono anche degli italiani in quelle condizioni lì e non vengono mica a piangere sulle spalle del Comune";

SINDACO: "Non mi pare, per fortuna nel nostro comune no, Galvani";

GALVANI: "Non faccia demagogia su queste cose, e faccia giustizia invece altro che storie ce ne sono degli anziani che hanno diritto all'appartamento";

DE SANTI: "Mi scusi signor Sindaco Lei non può dire che non è vero, che a San Martino per fortuna non è così, perchè io ho parlato con l'Assessore preposto e mi ha confermato il disagio di moltissime e moltissime famiglie che vivono con una pensione di settecentomilalire al mese e ne pagano cinquecento di affitto, allora dobbiamo andare a fare i conti con la realtà di San Martino";

SINDACO: "Certamente, lo so bene, ma non hanno case crollate, Consigliere De Santi, per fortuna";

DE SANTI: "Ma vivono con duecentomilalire";

SINDACO: "Guardi che di questa cosa abbiamo piena conoscenza e su tutti i casi che hanno bisogno di appoggio anche di tipo economico l'Amministrazione Comunale interviene, quindi di questo non abbiamo bisogno di avere fatta memoria, però ripeto mi sembra di cattivo gusto fare delle battaglie politiche come qualcuno ha l'abitudine di fare anche in televisione sulla pelle della povera gente, quindi evitiamo questi show che tendono solo a fare demagogia. Volevo solo ricordarvi a proposito di questa penosa situazione che comunque l'Amministrazione Comunale, adesso non trovo l'articolo ma credo che ci sia";

DE SANTI: "E' penosa signor Sindaco però Lei ha già mandato le lettere, perchè lascino libero l'appartamento allora è Lei che non riesce a venirme a capo";

SINDACO: "L'Amministrazione Comunale comunque si è riservata la gestione di un appartamento per i casi di emergenza, un appartamento comunque non verrà assegnato perchè è prescritto per le Amministrazioni Comunali la disponibilità di alloggi cosiddetti di emergenza per le situazioni come questa, quindi come vede non siamo fuori dal mondo e questa situazione purtroppo è una situazione presente in molti comuni per cui per motivi svariati si verificano situazioni di questo tipo, quindi anche chiamiamolo così nel pacchetto di appartamenti che vengono messi a disposizione dei cittadini di San Martino ne vengono riservati uno per alloggi in casi eccezionali e uno per alloggi di pronta accoglienza, questo per rispettare anche norme che sono norme di civiltà prima che di buona gestione";

DE SANTI: "Io concludo dicendo Signor Sindaco io mi asterrò da questa votazione come dichiarazione di voto e comunque Lei non può arrogarsi il diritto di dire fate propaganda politica, perchè la realtà è chiudo dicendo che Lei ha mandato delle raccomandate dicendo che lascino libero l'appartamento allora, se uno non riesce a venirme a capo secondo me c'è un problema l'ha visto però non riesce a risolverlo questo perchè? Questo mi deve rispondere non dire che noi facciamo politica se Lei ha già mandato le raccomandate politica e demagogia la fa Lei perchè si è trovato in fallo, mi scusi";

MARANI: "Dichiarazione di voto io facendo parte di questa Commissione abbiamo esaminato il regolamento in Commissione votato in favore di questo regolamento, qualche volta le minoranze votano anche in favore, questa volta ho votato in favore di questo regolamento,

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI DI PROPRIETA'
COMUNALE PER ANZIANI

CAPO I
Disposizioni generali

21

26/4/2011

Art. 1
Norme per l'assegnazione degli alloggi

- 1) Entro il 31 Dicembre di ogni anno l'Amministrazione Comunale indice un pubblico concorso per l'assegnazione degli alloggi nel caso si siano resi disponibili durante l'anno;
- 2) Il relativo bando viene affisso all'albo pretorio del Comune di San Martino Buon Albergo per giorni 30; viene altresì assicurata la massima pubblicazione dello stesso con forme che verranno ritenute più idonee;
- 3) Le domande di assegnazione degli alloggi devono pervenire al Comune entro il termine di 30 giorni a partire dalla data fissata dal bando;

Art. 2
Requisiti per l'assegnazione

- 1) I richiedenti ed i componenti del nucleo familiare alla scadenza del termine di presentazione della domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi obbligatori:
 - a) può far domanda un nucleo familiare formato al massimo da 2 persone;
 - b) il richiedente abbia compiuto i 65 anni d'età e che il coniuge o convivente abbia almeno 55 anni;
 - c) essere residente nel Comune di San Martino Buon Albergo alla data di emissione del bando;
 - d) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi per i quali il 6 per cento del valore catastale complessivo non sia superiore al cinquanta per cento di una pensione minima INPS annua, ubicato in qualsiasi Comune del territorio nazionale.
 - e) non aver ottenuto per se, né per altro componente del nucleo familiare l'assegnazione in locazione o in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito a totale carico o con il concorso o contributo o con il finanziamento agevolato concessi in qualunque forma ed in qualunque luogo, dallo Stato, dalle Regioni o da altro Ente pubblico;
 - f) avere un reddito annuo complessivo massimo del nucleo familiare così come definito dall'art.2 comma 1, lettera e) e comma 2 della Legge Regionale 02.04.1996 n.10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni e comunque il limite di reddito per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata) è quello vigente al momento del bando di concorso e dell'assegnazione.

CAPO II
Assegnazione degli alloggi comunali

Art. 3
Condizioni per l'attribuzione dei punteggi

La graduatoria definitiva e la graduatoria di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi assegnati e dei criteri di priorità sottoindicati riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare:

1) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

- a) Reddito convenzionale pro capite, così come descritto dall'art.2 comma 1, lettera e) della L.R. 10/1996:
- fino al 40% del limite per l'accesso, di cui alla tabella allegato Apunti cinque
 - dal 41% al 60% del limite per l'accesso, di cui alla tabella allegato A punti tre
 - dal 61% al 80% del limite per l'accesso, di cui alla tabella allegato Apunti due
 - dall'81% al 100% del limite per l'accesso, di cui alla tabella allegato A..... punti uno
- b) Incidenza percentuale dell'affitto sul reddito complessivo del nucleo familiare:
- dal 31% al 50% punti uno
 - dal 51% al 70% punti tre
 - dal 71% e oltrepunti cinque
- c) mancanza di discendente di primo gradopunti due
- d) presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti; ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi, riconosciuta ai sensi della vigente normativa punti tre

2) CONDIZIONI OGGETTIVE:

- a) l'aver la residenza anagrafica nel Comune di San Martino Buon Albergo da almeno cinque anni in forma continuativapunti tre
- b) l'abitare, alla data del bando, in un alloggio che deve essere lasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria di ordinanza di sgombero non intimati per inadempienze contrattualipunti cinque
- c) 1. nuclei familiari dimoranti in altri alloggi di proprietà comunale che debbano essere lasciati liberi per esigenze del Comune punti cinque
2. Abitazione in alloggio ant igienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del DPR 30 Dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni e integrazioni..... punti tre
- d) 1. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto di almeno due unità.....punti due
2. Coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari composti da una sola unità..... punti uno
3. Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio..... punti uno
- e) 1. Abitazione di un alloggio sovraffollato da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14, il cui accertamento deve essere effettuato dal competente ufficio igiene dell'U.L.S.S..... punti uno
2. Abitazione di un alloggio sovraffollato da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14, il cui accertamento deve essere effettuato dal competente ufficio igiene dell'U.L.S.S.....punti due

Art. 4

Modalità di presentazione delle domande di assegnazione

- 1) La domanda, pena nullità della stessa, deve essere redatta su apposito modello allegato, predisposto dall'Amministrazione Comunale.
- 2) I concorrenti già inseriti nella graduatoria per l'anno precedente devono ripresentare la domanda al fine dell'inserimento della nuova graduatoria.
- 3) La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero sia presentata unitamente a copia fotostatica di un valido

documento di identità del sottoscrittore (art. 3, comma 11 della legge 15/5/97, n. 127, come modificato dalla legge 16/6/98, n. 191).

- 4) Alla domanda non deve essere allegato alcun documento salvo quelli richiesti per ottenere particolare punteggio e che sono espressamente indicati nella domanda stessa.
- 5) Il richiedente dichiarerà sotto sua la sua personale responsabilità di possedere tutti i requisiti e le altre eventuali condizioni che danno diritto a punteggio. I certificati attestanti i fatti, gli stati e le qualità personali indicate nella dichiarazione sostitutiva potranno essere richiesti per verifica e in ogni caso saranno richiesti ai vincitori del bando.
- 6) Ai fini della valutazione del reddito dichiarato, determinata ai sensi del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può richiedere la verifica dei dati anche agli uffici finanziari oltre che agli interessati.
- 7) Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguiti.
- ~~8) Le domande incomplete non vengono prese in considerazione ai fini della graduatoria. *~~

Art. 5

Formazione della graduatoria

- 1) Entro centoventi giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria.
- 2) A parità di punteggio le domande di assegnazione saranno collocate in graduatoria in ordine crescente in relazione al reddito del nucleo familiare. In caso di ulteriore parità, sarà data precedenza all'anzianità di residenza nel Comune di San Martino Buon Albergo e successivamente all'anzianità di età. In caso di ulteriore parità si procederà con sorteggio.
- 3) Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito della situazione economica equivalente, qualora quanto dichiarato appaia inattendibile, il Comune trasmetterà agli Uffici imposte, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.
- 4) Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate non ammesse con le relative motivazioni.
- 5) Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.
- 6) Entro i trenta giorni successivi alla scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Comunale di cui all'art. 8 del presente Regolamento. La Commissione di cui all'articolo 8 del presente bando, entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione, procederà al riesame della graduatoria alla luce delle osservazioni contenute nel ricorso/i di cui sopra e provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

- 7) I ricorsi in merito alla graduatoria definitiva possono essere presentati entro i 30 giorni successivi alla sua pubblicazione da parte degli interessati alla Commissione Regionale di cui all'art.6 della L.R. 10/96.
- 8) La Commissione Comunale, ricevuto il parere della Commissione Regionale provvederà entro 30 giorni alla riformulazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art. 6
Assegnazione degli alloggi

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale dopo la verifica della permanenza nell'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.

Art. 7
Commissione Comunale per l'assegnazione

La Commissione esamina le domande pervenute e formula la graduatoria.

La Commissione è composta:

- dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino;
- da 2 esperti nominati, previa presentazione di adeguato curriculum professionale, dal Consiglio Comunale, di cui 1 espresso dalle minoranze;
- da un rappresentante di un Sindacato inquilini;
- un Segretario della Commissione nominato dal Responsabile del Settore Servizi al Cittadino.

Art. 8
Scelta e consegna degli alloggi

- 1) L'Amministrazione Comunale invita, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, i concorrenti utilmente collocati nella vigente graduatoria definitiva alla scelta dell'alloggio, e fissa il giorno per la scelta dello stesso.
- 2) La scelta degli alloggi è effettuata secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria di assegnazione.
- 3) I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare motivatamente all'alloggio a essi proposto.
- 4) In caso di rinuncia, ritenuta giustificata, l'interessato, rimane nella graduatoria valida alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o che comunque si rendano disponibili nell'anno di validità della graduatoria stessa di cui al bando in corso.
- 5) L'Amministrazione Comunale in caso di rinuncia non determinata da gravi e documentati motivi, esclude il concorrente dalla graduatoria.
- 6) Effettuata la scelta da parte dei concorrenti, l'Amministrazione Comunale provvede con apposito provvedimento all'assegnazione.
- 7) Il Comune, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dall'Amministrazione Comunale, provvede con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla convocazione dell'assegnatario per la stipulazione del contratto e per la successiva consegna dell'alloggio.
- 8) L'alloggio deve essere occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dal Comune a seguito di motivata istanza.

Art. 9

Subentro nella domanda e nell'assegnazione

- 1) In caso di decesso del concorrente all'assegnazione o dell'assegnatario, subentra nella titolarità della domanda il coniuge o convivente dello stesso che risultava tale alla scadenza del termine di presentazione della domanda. Il diritto di subentro è riconosciuto a favore del coniuge o convivente anche in caso di rinuncia all'utilizzo dell'alloggio da parte dell'assegnatario.
- 2) In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, il Comune provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice.

Art. 10

Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario

- 1) Ai fini dell'estensione del diritto al subentro a favore di nuovi soggetti entrati successivamente a far parte nel nucleo familiare titolare dell'assegnazione l'assegnatario presenta apposita domanda all'Amministrazione Comunale.
- 2) Entro novanta giorni dalla presentazione della suddetta richiesta, il Comune provvede ad aggiornare la composizione del nucleo familiare originario dandone comunicazione all'assegnatario richiedente, previo accertamento che l'inclusione dei nuovi componenti nel nucleo di cui al punto 3) non comporti la perdita dei requisiti previsti per la permanenza nell'alloggio.
- 3) L'ampliamento del nucleo familiare è possibile, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) matrimonio
 - b) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del nucleo medesimo, abbia rinunciato all'uso dell'alloggio;
 - c) Istituti giuridici di tutela dei minori (affidi, adozione);
- 4) L'ampliamento del nucleo familiare costituisce, per il nuovo componente autorizzato, diritto al subentro alle condizioni di cui all'art. 10. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento, se autorizzata dal Comune.

Art. 11

Ospitalità temporanea

- 1) È ammessa l'ospitalità temporanea di terze persone per un periodo non superiore a quattro mesi. Qualora la ospitalità si protragga per un periodo superiore a quattro mesi anche non consecutivi nell'arco solare, l'ospitalità è ammessa esclusivamente previa autorizzazione del Comune.
- 2) La mancata richiesta di autorizzazione entro quindici giorni dal superamento del termine di cui al punto 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al doppio del canone dovuto.
- 3) Dal quarto mese di permanenza nell'alloggio, l'ente gestore provvede ad integrare il canone di locazione con una indennità di occupazione determinata in considerazione della capacità reddituale della persona ospitata.
- 4) L'ospitato non acquista la qualifica di assegnatario né alcun diritto al subentro in nessun momento, sia nei confronti dell'assegnatario che dell'ente gestore.

CAPO III

Modalità per la determinazione dei canoni di assegnazione

Art. 12

Applicazione del canone di assegnazione

I canoni vengono stabiliti in base all'art. 18 della Legge Regionale n. 10/1996, ovvero su base di apposita determinazione adottata dall'Ente Comunale.

Art. 13

Morosità nel pagamento del canone di assegnazione

- 1) La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone è causa di decadenza di cui all'art. 15.
- 2) La morosità può essere tuttavia sanata, per non più di una volta nel corso dell'anno, qualora il pagamento della somma dovuta avvenga nel termine perentorio di novanta giorni dalla messa in mora.
- 3) Qualora la morosità sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario che, comporti onerose spese mediche e di assistenza documentate e ne sia derivata l'impossibilità o grave difficoltà, anche con riferimento al nucleo familiare dell'assegnatario, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, il Comune può concedere proroghe per il pagamento del canone per periodi superiori a quello indicato al punto 1).

CAPO IV

Annullamento e decadenza contrattuale

Art. 14

Annullamento dell'assegnazione

- 1) L'annullamento dell'assegnazione viene disposto dall'Amministrazione Comunale del Comune di San Martino Buon Albergo nei seguenti casi:
 - a) per l'assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
 - b) per l'assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni ritenute false;
- 2) In presenza di tali condizioni accertate prima della consegna dell'alloggio, ovvero nel corso del rapporto di assegnazione, il Comune, contestualmente alla comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'assegnatario delle risultanze conseguenti gli accertamenti compiuti, assegna al medesimo un termine di quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti.
- 3) L'Amministrazione Comunale raccolto il parere conforme della Commissione Regionale di cui all'art. 6 della L.R. 10/96, provvede all'adozione dei conseguenti provvedimenti.
- 4) Il parere della Commissione è obbligatorio e vincolante.
- 5) In conformità del parere emanato dalla Commissione, l'Amministrazione Comunale, entro i successivi trenta giorni, pronuncia l'annullamento dell'assegnazione che comporta la risoluzione di diritto di contratto.

Art. 15
Decadenza dell'assegnazione

- 1) La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dall'Amministrazione Comunale nel caso in cui l'assegnatario:
 - a) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
 - b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato salva autorizzazione del Comune, giustificata da gravi motivi;
 - c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite;
 - d) sia responsabile di grave e reiterata inosservanza alle norme del regolamento condominiale o dell'autogestione;
 - e) abbia una morosità nel pagamento di canoni, spese di autogestione e oneri accessori superiore a quattro mesi, salvo quanto previsto dall'art. 13;
- 2) La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.
- 3) Le spese per l'esecuzione coattiva del rilascio dell'immobile sono a carico del Comune.

Per il procedimento di dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione di cui all'art.26 della L.R.10/96;

Art. 16
1 (uno) alloggio per casi eccezionali
1 (uno) alloggio di pronta accoglienza

L'Amministrazione Comunale stabilisce di riservare 1 alloggio per casi eccezionali e 1 (uno) alloggio di pronta accoglienza, da assegnare con apposito provvedimento di Giunta in base a relazione sul caso da parte dei Servizi Sociali Comunali.

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento e in mancanza di diverse formali determinazioni del Comune si fa riferimento alla Legge Regionale 10/96 e successive integrazioni e modificazioni.

ALLEGATO A: DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DI CUI ALL'ART.3 DEL REGOLAMENTO - REDDITO CONVENZIONALE PRO CAPITE

REDDITO CONVENZIONALE PRO CAPITE RIFERITO ALL'ANNO 1999 - IL LIMITE DI REDDITO PER L'ACCESSO E' STABILITO DALLA GIUNTA REGIONALE IN LIRE 22.390.000 PER UN NUCLEO FAMILIARE DI DUE COMPONENTI																				
COGNOME E NOME																				
Reddito annuo complessivo del nucleo familiare																				
Detrazione di Lire 1.000.000 per ogni figlio a carico																				
Totale																				
Reddito da lavoro dipendente? indicare SI oppure NO																				
Reddito Convenzionale del nucleo familiare - se reddito di lavoro dipendente: 60% del totale - se altro reddito: 100% del totale																				
Può accedere alla graduatoria? indicare SI oppure NO																				
Numero di persone presenti nel nucleo familiare																				
Reddito convenzionale pro capite																				
Totale affitto annuo																				
Incidenza percentuale dell'affitto sul reddito complessivo del nucleo familiare																				
CONDIZIONI SOGGETTIVE E OGGETTIVE																				
Fino al 40% del limite del reddito convenzionale pro capite - Fino a Lire 4.478.000																				
Dal 41% al 60% del limite del reddito convenzionale pro capite - da Lire 4.478.001 a Lire 6.717.000																				
Dal 61% al 80% del limite del reddito convenzionale pro capite - da Lire 6.717.001 a Lire 8.956.000																				
Dal 81% al 100% del limite del reddito convenzionale pro capite - da Lire 8.956.001 a Lire 11.195.000																				
Incidenza affitto/reddito dal 31% al 50%																				
Incidenza affitto/reddito dal 51 % al 70%																				
Incidenza affitto/reddito dal 71% e oltre																				
Mancanza di discendente di 1° grado																				
Presenza nel nucleo familiare di 1 o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti																				
Residenza nel Comune da almeno 5 anni																				
Alloggio che deve essere lasciato libero a seguito provvedimento esecutivo di sfratto, verbale di conciliazione giudiziaria di ordinanza di sgombero non intimati per inadempienze contrattuali																				
Alloggio di proprietà comunali da lasciare libero per esigenze del Comune																				
Alloggio antighienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art.7, 1° comma, numero 4) dei DPR 30.12.1972 n.1035 e successive modificazioni ed integrazioni																				
Coabitazione con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità																				
Coabitazione con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 1 unità																				
Presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio																				
Alloggio sovraffollato da 2 a 3 persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14, il cui accertamento deve essere effettuato dal competente ufficio igiene dell'ULSS																				
Alloggio sovraffollato da più di 3 persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq 14, il cui accertamento deve essere effettuato dal competente ufficio igiene dell'ULSS																				
TOTALE PUNTI																				

APPLICAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE L.R. 10/96 ART.18

PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE GLI ASSEGNATARI SONO COLLOCATI NELLE SEGUENTI AREE:

A) AREA DI PROTEZIONE

A.1 - PER UN REDDITO IMPONIBILE DA LIRE 0 (ZERO) FINO A LIRE 9.371.700 (PARI ALL'IMPORTO DI 1 PENSIONE MINIMA INPS DELL'ANNO 2000):

IL CANONE E' DEL 4% DEL REDDITO IMPONIBILE

REDDITO IMPONIBILE	CANONE ANNUO DEL 4%	CANONE MENSILE (CANONE ANNUO: 12 MESI)
3.000.000	120.000	10.000
5.000.000	200.000	16.667
6.000.000	240.000	20.000
8.000.000	320.000	26.667
9.371.700	374.868	31.239

A.2 - PER UN REDDITO IMPONIBILE DA LIRE 9.371.701 (PARI AD UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DI 1 PENSIONE MINIMA INPS FINO A LIRE 18.743.400 (PARI ALL'IMPORTO DI 2 PENSIONI MINIME INPS):

IL CANONE E' DEL 6% DEL REDDITO IMPONIBILE

REDDITO IMPONIBILE	CANONE ANNUO DEL 6%	CANONE MENSILE (CANONE ANNUO: 12 MESI)
9.271.701	556.302	46.359
10.000.000	600.000	50.000
12.000.000	720.000	60.000
14.000.000	840.000	70.000
16.000.000	960.000	80.000
18.743.400	1.124.604	93.717

B) AREA SOCIALE:

PER UN REDDITO IMPONIBILE DA LIRE 18.743.401 (PARI AD UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO DI 2 PENSIONI MINIME INPS) FINO A LIRE 35.000.000 (LIRE 21.000.000 : 6 x 10 = LIRE 35.000.000) - (LIRE 21.000.000 E' L'IMPORTO CHE LA REGIONE VENETO HA FISSATO PER IL CALCOLO DEL CANONE NEL 1996 E CHE NON MAI STATO AGGIORNATO)

IL CANONE E' DEL 11% DEL REDDITO IMPONIBILE

REDDITO IMPONIBILE	CANONE ANNUO DELL'11%	CANONE MENSILE (CANONE ANNUO: 12 MESI)
18.743.401	2.061.774	171.815
20.000.000	2.200.000	183.333
22.000.000	2.420.000	201.667
25.000.000	2.750.000	229.167
28.000.000	3.080.000	256.667
30.000.000	3.300.000	275.000
35.000.000	3.850.000	320.833

perchè mi è sembrato abbastanza equo, per cui voterò in favore a questo regolamento",

OTTOLINI: "Anche io voto a favore perchè è stato analizzato a fondo e ha messo i paletti dove servivano proprio per tutelare maggiormente chi ha la residenza più anziani di San Martino e voto a favore";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che L'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi programmatici l'assegnazione di mini alloggi di proprietà comunale a favore di persone anziane;

Atteso che il Comune di San Martino Buon Albergo è proprietario delle seguenti unità immobiliari:

- A) in San Martino B.A., Via Radisi n.38, n. 3 (tre) alloggi;
- B) in San Martino B.A., Via Adamello n. 6, n. 3 (tre) alloggi;
- C) in San Martino B.A., Via XX Settembre n. 3, n.7 (sette) alloggi;

Atteso che, essendosi liberate due unità immobiliari in Via Radisi 38, è necessario provvedere all'emanazione di un bando di concorso per la concessione in locazione di detti alloggi e di quelli di nuova costruzione in Via XX Settembre;

Ritenuto di dover fissare i criteri di priorità nonché i relativi punteggi per la selezione delle istanze di assegnazione degli alloggi in questione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.67 del 12.04.2001 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione - anno 2001;

Visto che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla commissione consiliare "Affari Sociali ed Economici", la quale ha espresso parere favorevole, in data 17.04.2001;

Dato atto che sono stati acquisiti il parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica a firma Dott. Carlo Badalini in data 24.04.2001, il parere FAVOREVOLE di regolarità contabile a firma Rag. Lorenzo Todeschini in data 24.04.2001;

Con voti favorevoli n. 16, contrari nessuno ed astenuti n. 1 (De Santi), espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento per l'assegnazione di mini alloggi di proprietà comunale a favore di persone anziane, che, allegato alla presente deliberazione, ne diventa parte integrante e sostanziale, ed è composto di numero 17 articoli;

2. di inviare la presente al Co.Re.Co. per il controllo di sola legittimità ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 267/2000.

** Le parti cancellate dalle strisce sono state annullate su provvedimento C.R.C. n. 2891/AP nelle sedute del 18-6-2001.*

IL SINDACO
F.TO MARCO LONARDI



Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f.to Mario LONARDI

Il Segretario
f.to Dr. Laretta Zanini

DENUNCE DI ILLEGITTIMITA' O VIZI DI COMPETENZA - CONTROLLO SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI
(art. 127 comma 1° e 3° del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

La presente deliberazione

- è oggetto di denuncia di legittimità/competenza in data _____ ai sensi dell'art. 127 c.1° D.Lgs. 18.8.2000, n.267
 - è sottoposta a controllo preventivo di legittimità su richiesta della Giunta ai sensi dell'art. 127 c.3° D.Lgs. 18.8.2000, n.267
- e viene oggi rimessa al Comitato di Controllo di VENEZIA

Li

IL SEGRETARIO

Il Co.Re.Co. di VENEZIA con sua nota n. <u>2891/c</u> del <u>10.05.01</u> ha chiesto la produzione di chiarimenti. Li <u>30 MAG. 2001</u>	Controdeduzioni del Comune n. <u>16384</u> in data <u>12.6.2001</u> ricevute dal Co.Re.Co. il <u>14.6.2001</u>
IL SEGRETARIO F.to Dr.ssa Laretta Zanini	IL SEGRETARIO F.to Dr.ssa Laretta Zanini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

- La presente deliberazione, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 127 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° COMMA dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
- La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° COMMA dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

Si certifica che la presente deliberazione è pervenuta al Co.Re.Co. - VENEZIA in data 4/5/01 al n. 2891.

- La presente deliberazione, non essendo intervenuto nei termini prescritti un provvedimento di annullamento, E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 1 dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.
- La presente delibera è stata "presa d'atto" nella seduta del _____ ai nn. _____, non avendo il Co.Re.Co. riscontrato vizi di legittimità, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 1 dell'art. 134 D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 27 3° comma L.R.V. 19/91;

Il Co.Re.Co., riscontrando vizi di legittimità/competenza HA ANNULLATO la deliberazione in seduta PARZIALE N° 12 ai nn. 12/16 2001

Li

9 LUG. 2001

IL SEGRETARIO

F.to Dr.ssa Laretta Zanini

REFERATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267)

N° 21 reg. Pubbl. - Certifico io Responsabile di Segreteria, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 02/05/2001 all'albo pretorio ove rimarrà esposta per giorni 15 consecutivi.

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Laretta Zanini

La presente deliberazione, viene trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

- | | | | |
|--|-------------|------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> SEGRETERIA | ECONOMATO | MANUT.-PROGETT. | SPORT E CULTURA |
| CONTRATTI | COMMERCIO | URBANISTICA | <input checked="" type="checkbox"/> ASSISTENZA |
| LEGALE | DEMOGRAFICI | PATRIMONIO | ISTRUZIONE |
| INFORMATICA | ELETTORALE | EDILIZIA PRIVATA | |
| RAGIONERIA | PERSONALE | POLIZIA MUNIC. | |
| TRIBUTI | ECOLOGIA | BIBLIOTECA | |

Li

9 LUG. 2001

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Laretta Zanini

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Li 02/05/2001

CC 21/01

IL SEGRETARIO
Dr. Laretta Zanini